

Codice A1618A

D.D. 20 marzo 2023, n. 183

**L.r. 45/1989 - Istanza in parziale sanatoria e variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - realizzazione di sistemazione agraria finalizzati a impianto vigneto nel Comune di Vezza d'Alba, loc. Valmaggione - Proponente: Az. Agr. Grimaldi Giacomo di Grimaldi Ferruccio S.a.s.**



**ATTO DD 183/A1618A/2023**

**DEL 20/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.r. 45/1989 – Istanza in parziale sanatoria e variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - realizzazione di sistemazione agraria finalizzati a impianto vigneto nel Comune di Vezza d'Alba, loc. Valmaggione - Proponente: Az. Agr. Grimaldi Giacomo di Grimaldi Ferruccio S.a.s.

**PREMESSO CHE:**

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 06/09/2022 (ns. Prot. n. 106241) per tramite del SUAP del Comune di Vezza d'Alba, l'Az. Agr. Grimaldi Giacomo di Grimaldi Ferruccio S.a.s. (P. Iva 02772700049), nella persona del titolare Sig. Grimaldi Ferruccio, ha richiesto l'autorizzazione in parziale sanatoria per effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di sistemazione agraria per impianto vigneto, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Vezza d'Alba sui terreni censiti a catasto al Foglio 6, Mappali 670p-671p-870p, interessante una superficie di 4.033 m<sup>2</sup>, boscati, con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 2.570 m<sup>3</sup>;

- in allegato all'istanza è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie e sezioni
- > documentazione fotografica

- in data 17/10/2022 (ns. protocollo n. 126273) il Settore scrivente ha proceduto alla richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale Cuneo;

- in data 02/12/2022, il Tecnico Regionale di Cuneo ha inviato, una nota di richiesta di documentazione integrativa (ns. protocollo n. 51306), alla quale il proponente ha dato riscontro in data 18/01/2023 (ns. protocollo n. 6364), mediante l'invio di una relazione tecnica, planimetria,

sezioni e rilievo di dettaglio;

- in data 28/02/2023 (ns. protocollo n. 8877) è pervenuto all'ufficio scrivente il parere geologico di competenza espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

VERIFICATO che l'istanza presentata risulta in regola con la disciplina sull'imposta di bollo e con il pagamento dei diritti di istruttoria, come da documentazione agli atti.

DATO ATTO CHE:

- in data 08/09/2021 il Comune di Vezza d'Alba ha rilasciato all'Azienda Agricola Giacomo Grimaldi di Grimaldi Ferruccio S.a.s. autorizzazione n. 8/2021 ai sensi della l.r. 45/89 sui Terreni al Foglio 6, numero 671p, 870p del Comune di Vezza d'Alba, per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico finalizzati alla realizzazione di lavori di sistemazione del terreno mediante asportazione di copertura arborea ed arbustiva in loc. Valmaggioro, su un'area di 3460,00 m<sup>2</sup> tutta boscata, per un volume di scavo pari a 2.422,00 m<sup>3</sup>;

- facendo seguito all'autorizzazione di cui sopra, in data 30/09/2021 il SUAP del Comune di Vezza d'Alba ha rilasciato Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 2021/18;

- in data 19/05/2022 è stato redatto il processo verbale n. 28 dagli Agenti del Comando Carabinieri Forestale di Alba, per violazione all'art 1 della l.r. 45/89, relativamente alla realizzazione di una pista forestale all'interno di un'area boscata su terreni iscritti al Catasto Terreni al Foglio 6 particelle n. 870p, 671p e 670p, avente come obbligato in solido l'Azienda Agricola Giacomo Grimaldi di Grimaldi Ferruccio S.a.s.;

- con riferimento a quanto riportato nel processo verbale in parola, la realizzazione della pista forestale, su una superficie di 573 m<sup>2</sup>, all'interno di un'area boscata, in continuità con l'appezzamento oggetto di lavori di cambiamento di destinazione d'uso (ovvero estirpo del bosco e successivo impianto di vigneto), eseguiti a seguito dell'autorizzazione SUAP n. 2021/18 del 30/09/2021, ha comportato un incremento dei volumi di materiale movimentato nel complesso superiori a 2500 m<sup>3</sup> e quindi il superamento delle soglie di competenza comunale di cui all'art. 2 della L.r. 45/89;

- a fronte di quanto esplicitato al punto precedente, la necessaria variante in corso d'opera risulta pertanto di competenza della Regione, ai sensi del medesimo articolo di legge citato;

- il processo verbale di cui al punto sopra risulta conciliato mediante pagamento della relativa sanzione in data 25/05/2022;

- come evidenziato nella richiesta di documentazione integrativa formulata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, a cui il proponente ha dato debito riscontro, secondo quanto sopra riportato, è risultata altresì necessaria una variante rispetto al progetto approvato con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 2021/18, dovuta ad una situazione di criticità riscontrata a seguito di un accesso ai luoghi da parte dei funzionari istruttori, in una porzione di territorio inclusa nella suddetta autorizzazione;

PRESO ATTO CHE:

-ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, l'intervento in oggetto risulta esente da deposito cauzionale e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a) della L.r. 4/2009, l'intervento di trasformazione boschiva conseguente all'intervento oggetto di istanza in sanatoria non risulta soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto insiste su una superficie inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>;

- secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza in sanatoria in oggetto, *“la pista è in fase di obliterazione con ricaccio di vegetazione infestante arboreo ed arbustiva”* e pertanto l'opera realizzata in assenza di autorizzazione, che ha comportato una modifica d'uso del suolo e per la quale è stata presentata l'istanza in parziale sanatoria, risulta avere carattere provvisorio;

- l'intervento approvato con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 2021/18 del SUAP di Vezza d'Alba, ha comportato una trasformazione di superficie boscata, in parte ricadente negli obblighi di compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009 (pari a circa 1.100 m<sup>2</sup>), assolta dal proponente in data 05/10/2021, mediante bonifico a favore della Tesoreria della Regione (825 Euro), secondo l'ammontare computato nella Relazione forestale allegata all'istanza presentata presso il Comune di Vezza d'Alba;

CONCLUSA l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il **parere geologico favorevole** con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) sopracitato, l'intervento in parziale sanatoria e variante è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

TENUTO CONTO CHE:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

- di **autorizzare in parziale sanatoria e in variante** ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Sig. Grimaldi Ferruccio, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Giacomo Grimaldi di Grimaldi Ferruccio S.a.s. (P. Iva 02772700049), con sede legale in Barolo (CN), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione di una sistemazione agraria, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici censiti a catasto al F. 6, Mappali 670p-671p-870p in Comune di Vezza d'Alba (loc. Valmaggione), su una superficie complessiva di 4.033 m<sup>2</sup> (di cui 573 m<sup>2</sup> in sanatoria), tutti boscati, con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 2.570 m<sup>3</sup>, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

*Prescrizioni di carattere generale:*

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 3) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
- 4) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 5) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 6) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 8) con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente;

- di considerare l'opera realizzata in assenza di autorizzazione e oggetto di parziale sanatoria, quale intervento che ha comportato una modifica d'uso del suolo (secondo la definizione di cui all'art. 1,

- comma 2, lettera c) della l.r. 45/89), avente carattere provvisorio, sulla quale deve quindi essere mantenuta la vegetazione arborea ed arbustiva insediata al termine dell'intervento;
- di dare atto che questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e, all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
  - di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **trentasei mesi a far data dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico del SUAP del Comune di Vezza d'Alba** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
  - di dare atto che, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, l'intervento in oggetto risulta esente da deposito cauzionale e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
  - di dare atto che, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a) della L.r. 4/2009, l'intervento di trasformazione boschiva conseguente all'intervento oggetto di istanza in sanatoria non risulta soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto insiste su una superficie inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>;
  - di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al SUAP del Comune di Vezza d'Alba e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Alba.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 878 / 2022C

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Piemonte Sud  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 44071 del 18/10/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Autorizzazione in parziale sanatoria per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in Comune di Vezza d'Alba (CN), Loc. Valmaggione.  
Proponente: Azienda Agricola GRIMALDI Giacomo di GRIMALDI Ferruccio S.a.s  
Parere geologico

In data 18/10/2022, prot. n° 44071, è pervenuta dal settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico riguardante l'istanza in parziale sanatoria in oggetto. La pratica in esame è stata precedentemente autorizzata dal Comune di Vezza d'Alba in quanto ricadente nei limiti dimensionali di competenza comunale. A seguito dei lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, i volumi di movimento terra hanno superato la soglia dei 2500 mc per cui la competenza è passata alla Regione Piemonte.

All'istanza è stata allegata la seguente documentazione progettuale a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- Relazione tecnica;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Tav. 1 - Inquadramenti;
- Tav. 2 - Planimetria e sezioni;
- Documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo effettuato in data 28/10/2022, sono risultate necessarie alcune modifiche ed integrazioni richieste con nota del 02/12/2022, ns. prot. 51306, pervenute in data 19/01/2023, ns. prot. n. 2276, costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. 4 - Planimetria;
- Tav. 5 - Sezione A-A;
- Tav. 6 - Rilievo cresta.

I terreni interessati dalle opere realizzate in parziale difformità rispetto a quanto autorizzato dal Comune di Vezza d'Alba sono censiti al N.C.T. del Comune di Vezza d'Alba (CN) al F.5 mappali nn°671(p)-870(p)-670(p). In particolare sono stati eseguiti lavori di taglio boschivo a raso e rimozione ceppaie con successivo riporto di terreno (creazione pista forestale) in assenza di



autorizzazione, e sanzionati tramite i Verbali nn°28-29 del 19/05/2022 dei Carabinieri della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Stazione di Alba.

Nel suo complesso l'intervento ha comportato la modificazione d'uso del suolo su un'area di 4.033,00 mq totali, e 2.570,00 mc, rientrando quindi tra i lavori da autorizzarsi dalla Regione.

In sede di sopralluogo si è riscontrata la presenza di una porzione di cresta residuale, con parete subverticale, dovuta verosimilmente alle operazioni di scavo effettuate durante la realizzazione dell'intervento in oggetto, per la quale sono stati richiesti degli approfondimenti consistenti in un rilievo di dettaglio dell'area in esame in modo tale da consentire un confronto con le planimetrie e sezioni di progetto precedentemente autorizzate e delle verifiche di stabilità del fronte di scavo.

Nella relazione tecnica integrativa e nelle tavole grafiche allegate il richiedente ha presentato una soluzione progettuale finalizzata ad ottenere una maggiore stabilità nel tempo di tale cresta, data la condizione di sub-verticalità di tale parete, e non potendo giustificare dal punto di vista numerico la stabilità della stessa, mediante la realizzazione di un'opera di ingegneria naturalistica del tipo "palizzata in legno" e rinverdimento della scarpata.

Si rileva che tali lavori in variante risultano necessari e migliorativi della stabilità generale dell'area di cresta, pur evidenziando che sarebbe stato auspicabile un rimodellamento complessivo di tale porzione, in modo da eliminare il fronte subverticale.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto, a condizione che vengano eseguiti i lavori previsti nella documentazione integrativa inviata, al fine di migliorare la stabilità dell'area di cresta, e che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina con le tecniche più opportune di specie erbacee idonee;
- fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*